



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Avellino
Area 2^a - Raccordo con gli Enti Locali e Consultazioni Elettorali

Avellino, data del protocollo

Ai Sigg. Sindaci/Commissari straordinari e prefettizi
Ai Sigg. Segretari comunali
dei Comuni della provincia

Loro Sedi

Alle Commissioni straordinarie
dei Comuni di

Monteforte Irpino
Quindici

e, per conoscenza:

Al Sig. Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Locale di

Avellino

OGGETTO: Elezioni regionali ed elezioni comunali di Monteforte Irpino di domenica 23 e lunedì 24 novembre 2025, con eventuale turno di ballottaggio per l'elezione del Sindaco domenica 7 e lunedì 8 dicembre 2025 – **Servizi di trasporto e altre agevolazioni in favore degli elettori con disabilità.** –

^^^^^^^^^^^^^^^^

A tutela degli elettori con disabilità, l'art. 29, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 dispone che, in occasione di consultazioni elettorali, i Comuni debbano organizzare servizi di trasporto pubblico al fine di favorire il raggiungimento dei seggi da parte dei predetti elettori.

Inoltre, ai sensi della legge 15 gennaio 1991, n. 15, gli elettori non deambulanti, allorquando la sede della sezione nella quale sono iscritti non sia accessibile mediante sedia a ruote, possono esercitare il diritto di voto in un'altra sezione del proprio Comune allocata in una sede esente da barriere architettoniche. Le sedi e sezioni elettorali esenti da tali barriere dovranno essere appositamente contrassegnate e arredate secondo le prescrizioni di cui all'art. 2 della legge n. 15/1991 citata.

Ciò premesso, le SS.LL. avranno cura di pubblicizzare adeguatamente, con ogni mezzo ritenuto idoneo, sia l'elenco delle sezioni elettorali esenti da barriere architettoniche sia i servizi di trasporto predisposti per favorire la partecipazione al voto degli elettori con disabilità.

Per accedere nel proprio Comune a una sezione elettorale qualunque (diversa da quella di iscrizione) esente da barriere architettoniche, l'elettore non deambulante, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 15/1991, dovrà esibire - oltre alla tessera elettorale - una attestazione medica rilasciata dall'Azienda sanitaria locale anche in precedenza per altri scopi, oppure una copia autentica della patente di guida speciale, purché dalla documentazione esibita risulti l'impossibilità o la capacità gravemente ridotta di deambulazione.



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Avellino
Area 2^a - Raccordo con gli Enti Locali e Consultazioni Elettorali

Ai sensi, poi, dell'art. 41 del D.P.R. n. 570/1960 (come modificato dalla legge 5 febbraio 2003, n. 17) e dell'art. 29, comma 3, della legge n. 104/1992, gli elettori impossibilitati ad esercitare autonomamente il diritto di voto (non vedenti, amputati delle mani, affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità) possono recarsi in cabina a votare con l'assistenza di un accompagnatore di fiducia, che deve essere iscritto nelle liste elettorali di un qualsiasi Comune della Repubblica e che non può esercitare la funzione di accompagnatore per più di uno dei predetti elettori con disabilità.

Al fine di consentire l'immediato rilascio, a titolo gratuito, delle attestazioni mediche per votare in altra sezione esente da barriere architettoniche o dei certificati medici per votare con l'assistenza di un accompagnatore, nei tre giorni precedenti le consultazioni, ai sensi dell'art. 29, comma 2, della legge 104/1992, e quindi **da giovedì 20 a sabato 22 novembre 2025**, l'Azienda sanitaria locale dovrà garantire la disponibilità di un adeguato numero di medici autorizzati a tale rilascio.

Inoltre, come già evidenziato con la precedente corrispondenza, una delle cabine da allestire presso ogni seggio, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, del D.P.R. n. 570/1960, dovrà essere destinata agli elettori diversamente abili.

Gd/

p. Il Prefetto
Il Vice Prefetto Vicario
Padovano